

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**  
**PESCHIERA DEL GARDA**

Imposta di bollo assolta con pagamento di F24
--

**N. 624** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 05/10/2023

**CONTRATTO**

per affidamento del servizio di “Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – Zona 1) Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano sul Garda, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno” -

**Progetto n. 23112-1**

**Codice CIG. N. 98999576F5**

\*\*\*\*\*

tra

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “*Stazione Appaltante*” o “AGS”;

e

**F.LLI BARI S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. 02442980245), con sede in via S. Antonio n. 18 a Sarego (VI), nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Luigino Bari, nato a Sarego (VI) il 05.07.1953 – cod. fisc. BRALGN53L05I430H, presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Vicenza R.E.A. n. VI - 235918 in data 07.02.1995, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche “*Appaltatore*”.

**Premesso** che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/3 del 30.05.2023 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall'Ufficio Impianti/Energy Manager e, contestualmente, sono state indette due distinte procedure negoziate sottosoglia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. con L. 120 dell'11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 3, dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020, sull'importo posto a base di ciascuna gara pari ad € 412.000 soggetto a ribasso, oltre ad € 8.000 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetto a ribasso per un importo unitario di € 420.000, previa pubblicazione di "Avviso Esplorativo – Indagine di mercato", una per la ZONA 1) comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Affi, Costermano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno ed una per la ZONA 2) comprendente i Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio;

- **che** l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è stato quindi preceduto dalla pubblicazione di un "Avviso esplorativo – Indagine di mercato", acquisito al registro di sistema telematico del portale gare prot. n. PI000959\_2023 del 20.06.2023, prevedendo che i concorrenti che avessero partecipato a entrambe le gare indette per le due zone, avrebbero potuto aggiudicarsi solo una delle due procedure;
- **che** con determina del Direttore Generale n. 115/2023 del 02.08.2023, a seguito di Avviso esplorativo – Indagine di mercato e successivo espletamento della procedura di gara, il servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.A. – ZONA 1) Comuni di: Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno" - progetto 23112-1 è stato affidato

alla società F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI), per l'importo di € 280.283,60 oltre ad € 8.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, per un importo complessivo pari a € 288.283,60 Oltre iva ai sensi di legge con un ribasso del 31,97% (trentunovirgolanovantasette %) sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l'esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;
- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;
- **che** a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza per il rilascio di comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 09.08.2023 prot. n. PR\_VIUTG\_Ingresso\_0079228\_20230808, acquisita al protocollo istituzionale al n. 6471/23 del 09.08.2023 ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo medesimo a carico della società "F.LLI BARI S.r.l."

**Tutto ciò premesso le parti**

**convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1 – Premesse**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti:

- Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Cauzione definitiva (all.2);

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

il Capitolato speciale descrittivo prestazionale, l'Elenco Prezzi, il Duvri ed il Piano

Operativo di Sicurezza predisposto dalla società aggiudicataria.

### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) per i comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno" progetto n. 23112-1 con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione richiamata all'art. 1.

### **Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento**

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 288.283,60, di cui € 280.283,60 per il servizio da svolgere ed € 8.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, oltre iva che verrà corrisposto da AGS all'Appaltatore secondo quanto stabilito dai commi successivi del presente articolo e dal successivo art. 4.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 5 del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

#### **Articolo 4 – Pagamento del corrispettivo**

La liquidazione del servizio avverrà con cadenza mensile, mediante l'emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), L'Appaltatore avrà diritto al pagamento, in corso d'opera, per tutti gli interventi realizzati e comunicati secondo le modalità previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

All'importo lordo contabilizzato in occasione di ogni singolo SAL verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

Sui singoli SAL al lordo del ribasso d'asta, verrà applicata la quota per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Sui singoli stati di avanzamento dovrà essere operata la trattenuta di legge dello 0,5% (sull'intera somma) per garanzia copertura assicurativa della manodopera.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi ai SAL è pari a 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati

- stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

**Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad

inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

#### **Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore**

Il servizio viene concesso dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di Legge in funzione del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del medesimo dall'Area Impianti ed Energy Manager dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della Stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

**Articolo 7 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione 231 - Anticorruzione**

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre A.G.S. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;
- c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal

personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesta Stazione appaltante circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 8 – Durata del contratto**

La durata del servizio è di 12 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il periodo previsto di 12 mesi, la durata contrattuale verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo, ma comunque, non oltre 24 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.

#### **Articolo 9 – Penali**

In caso di ritardato intervento rispetto agli adempimenti di cui ai par. 2 "*descrizione del servizio*" e 3 "*conduzione del servizio*" del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante per i maggiori oneri da essa sostenuti con altre imprese e/o per indennizzi dovuti a terzi, oltre a perdere l'eventuale diritto al compenso per intervento urgente, ferme restando le seguenti penali:

A - € 150 per il primo ritardo compreso tra 15 e 30 minuti;

B - € 300 per il primo ritardo compreso tra 31 e 60 minuti o secondo ritardo di tipo A;

C - € 600 per ogni ritardo superiore a 60 minuti o secondo ritardo di tipo B o terzo ritardo di tipo A.

Nel caso di inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni di cui ai par. 2 "*descrizione del servizio*" e 3 "*conduzione del servizio*" del capitolato speciale descrittivo prestazionale o nel caso di intervento eseguito con mezzi non idonei alla tipologia di intervento o non rispondenti alle richieste espresse nell'ordine di servizio o nella telefonata in urgenza verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo 9 in materia di risoluzione del contratto, resta salvo in ogni caso l'eventuale maggior danno.

La Stazione appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

La Stazione appaltante, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Stazione appaltante, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

#### **Articolo 10 – Risoluzione del contratto**

Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Si considera “grave” l'inadempimento reiterato che abbia comportato l'applicazione cumulativa di penali, anche in relazione ad illeciti contrattuali di differente tipologia, eccedenti il 10% dell'importo contrattuale.

Nelle ipotesi elencate, la Stazione appaltante procede a contestare le inadempienze con le modalità procedurali previste dal citato comma 3 dell'art. 108.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto disposta ai sensi del citato art. 108, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto; in tale ipotesi, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Articolo 11 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 50.668,73 a mezzo garanzia fideiussoria n. 2390765 rilasciata in data 21.08.2023 della Compagnia di Assicurazioni “COFACE S.A.” di Padova pari al 17,576% dell'importo contrattuale, che costituisce parte

integrante del presente contratto allegata al n. 2).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura, in quanto l'aggiudicatario è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

#### **Articolo 12 – Polizza assicurativa**

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Articolo 13 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e

verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

#### **Articolo 15 – Subappalto**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, la cui prevalente esecuzione è riservata all'affidatario.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti di cui all'art. 105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento della procedura, nonché nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'appaltatore dovrà:

- indicare all'atto dell'offerta il servizio o le parti di servizio che intende subappaltare;
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e, contestualmente, presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice in vigore al momento dell'indizione della procedura; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

La Stazione Appaltante corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **Articolo 16 – Revisione prezzi**

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in

diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, su richiesta dell'appaltatore, i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta.

#### **Articolo 17 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

- a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;
- b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la prestazione e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

#### **Articolo 18 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dalla Stazione appaltante ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'Appaltatore è risultato regolare.

#### **Articolo 19 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato dall'Agenzia Regionale Veneto Lavoro - Ambito di Vicenza con nota prot. VI20230005760U del 31/08/2023 acquisita al protocollo aziendale al n. 7166/2023 del 12.09.2023

#### **Articolo 20 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore**

L'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Via S. Antonio n. 18 – Sarego (VI).

### **Articolo 21 – Controversie**

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

### **Articolo 22 – Trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) o [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

### **Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture, in vigore al momento dell'indizione della procedura, nonché il D.lgs. 81/2008.

### **Articolo 24 – Clausola di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima Stazione appaltante. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

#### **Articolo 25 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura.

#### **Articolo 26 - Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

#### **Articolo 27 - Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, prevale il presente Contratto.

#### **Articolo 28 – Documenti che fanno parte del contratto**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all. 1);

- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 2).

L'Appaltatore

La Stazione Appaltante

F.LLI BARI S.r.l.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig. Luigino Bari)

(ing. Carlo Alberto Voi)